

Schema di Accordo di programma tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi per il trattamento e/o smaltimento rifiuti, la Città Metropolitana di Napoli, le Provincie di Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, in qualità di enti competenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale, le Società provinciali, in qualità di gestori degli impianti.

Il giorno _____ alle ore 10.00 sono costituiti presso gli Uffici dell'Assessorato all'Ambiente, in via Santa Lucia a Napoli:

Il..... con sede in- Via, C.F. in persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse della Regione Campania (di seguito denominata anche Regione) nella sua qualità di della stessa, come da decreto del _____ n. _____ del

La Provincia/Città Metropolitana di Napoli in persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto e stipula in nome, conto e interesse della Provincia di _____ (di seguito denominata anche Provincia) nella sua qualità di della stessa, come da decreto del _____ n. _____ del

La società _____, con sede in C.F.(nel seguito denominata società provinciale) in persona del dott. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE:

- che con sentenza C-653/13 del 16 luglio 2015- la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia, per la gestione dei rifiuti in Campania, al pagamento di una somma forfettaria di 20 Ml di Euro e di una penalità di 120.000,00 Euro al giorno per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia C297/08, EU:C:2010:115);
- che la Regione Campania ha adottato numerosi provvedimenti finalizzati al superamento delle criticità inerenti al sistema di gestione dei rifiuti nel territorio campano volte a conformarsi alla sentenza Commissione c/o Italia (C297/08, EU:C:2010:115);
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 381 del 07.08.2015, si è provveduto ad approvare gli "Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania" e, in tale ambito, a definire un cronoprogramma di attività per la gestione dei Rifiuti Urbani in Campania contenente l'indicazione dei provvedimenti utili a conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115);
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 16/09/2015, è stata disposta l'istituzione di apposita Struttura tecnica di missione, denominata "Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB" per l'attuazione degli adempimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015;
- che con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 224 del 06/11/2015, è stata istituita la Struttura di Missione, successivamente implementata, con D.P.G.R.C. n. 246 del 04/12/2015, con ulteriori competenze e funzioni, tra cui quella di individuare e realizzare gli impianti di compostaggio dei rifiuti organici, di concerto con le Autorità competenti, conformemente ai fabbisogni impiantistici definiti dal PRGRU;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 27/07/2016, la Regione ha aggiornato il piano straordinario di interventi per lo smaltimento delle ecoballe approvato con D.G.R. n. 828 del 23/12/2015 che prevede, tra l'altro il potenziamento e la centralità operativa degli impianti STIR, attualmente gestiti dalle società provinciali, utili ad assicurare una migliore efficienza di processo ed una riduzione delle frazioni destinate allo smaltimento;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27/07/2016 è stata adottata la proposta di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani che prevede la realizzazione di nuovi impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata da realizzarsi nelle aree degli impianti STIR, attualmente gestiti dalle società provinciali;
- che per garantire l'autosufficienza nella gestione della filiera di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, la Regione intende assicurare una adeguata dotazione impiantistica e

comunque fino alla concorrenza del fabbisogno stimato nel PRGRU adottato con la DGR 419/2016 in circa 745.000 tonnellate/annue;

- che in data 12 maggio 2016, è stato pubblicato l'Avviso Pubblico volto ad acquisire, da parte delle Amministrazioni comunali, la manifestazione di interesse alla localizzazione sul proprio territorio di impianti di valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivante da raccolta differenziata;
- che in esito alla pubblicazione del citato Avviso, sono pervenute 38 istanze che includono anche le proposte di realizzare impianti per il trattamento della frazione organica presso gli impianti "STIR" attualmente destinati al trattamento della frazione indifferenziata e gestiti dalle società provinciali competenti territorialmente;
- che le proposte di realizzazione degli interventi negli impianti STIR, consentono la realizzazione di un primo stralcio per la copertura del fabbisogno impiantistico di circa 180.000 tonnellate/annue per un costo complessivo di circa € 60.000.000,00 determinato in € 300/tn trattata;
- che gli interventi per la realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica saranno finanziati per l'importo di € 60ml con i fondi POR 2014/2020 Obiettivo Specifico 6.1 azione 6.1.3 nonché per l'importo di €190ml con le risorse FSC 2014 2020- Patto per lo Sviluppo di cui alla DGR 173 del 26/4/2016;
- che gli interventi per il potenziamento degli impianti STIR, utile ad assicurare una migliore efficienza di processo ed una riduzione delle frazioni destinate allo smaltimento, saranno finanziati con i fondi ancora disponibili della L. n.1/2011 assegnati alla Regione Campania;
- che ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di "reciproca collaborazione" e nell'obiettivo comune di fornire servizi "indistintamente a favore della collettività e gratuitamente"» (cfr determinazione n. 7/2010 della ex Autorità CVP);
- che la suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 7 ottobre 2015, ha individuato le condizioni che devono essere rispettate affinché il ricorso a tali fattispecie negoziali non si traduca in una violazione della normativa in materia di appalti pubblici, precisando che:
- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che nelle more della completa attuazione della Legge Regionale n.14/2016 sul riordino del ciclo dei rifiuti in Campania, in fase transitoria le Società Provinciali continuano ad esercitare funzioni di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art 40 comma 3 della citata legge;
- che le Società Provinciali hanno come scopo sociale l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti sui territori provinciali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale ed hanno specifico interesse nella realizzazione dell'intervento in argomento al fine dell'abbattimento dei costi del servizio di recupero della frazione organica;
- che le Società Provinciali nell'ambito di diversi incontri istituzionali hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere, secondo il presente accordo e per conto delle Province e della Città Metropolitana di Napoli, le attività tecnico-amministrative relativamente agli interventi da realizzare;

- che si rende necessario procedere alla formalizzazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi di realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica nonché per gli interventi di potenziamento degli STIR esistenti nel territorio campano mediante apposito Accordo di programma;
- che la stipula del presente Accordo è finalizzato all'adempimento di un servizio di pubblico interesse comune a entrambi le amministrazioni interessate, nello spirito di una convergenza sinergica sulle predette attività;

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Accordo è finalizzato a regolare i rapporti istituzionali tra la Regione, in qualità di soggetto attuatore degli interventi per il trattamento e/o smaltimento rifiuti, la Città Metropolitana di Napoli, le Province di Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, in qualità di enti competenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti a livello provinciale, le Società provinciali, in qualità di gestori degli impianti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 15 della L. 241/90 e dell'art. 24 del D. Lgs. n.50/2016.

La Città Metropolitana di Napoli, le Province di Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, attraverso le proprie società in house forniranno servizi alla Regione Campania di assistenza al RUP nella fase di progettazione ed esecuzione delle opere di potenziamento degli STIR e realizzazione, presso gli stessi STIR, di impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, di organizzazione dell'ufficio di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei citati interventi, compreso il supporto alla redazione degli elaborati utili ai fini della valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste per l'esercizio degli impianti.

La Regione affida alla Provincia, e per essa alle società provinciali, l'espletamento dei suddetti servizi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sui lavori pubblici.

Art. 3 MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE DELLE PARTI

La società provinciale dichiara che il proprio personale tecnico ha le competenze e i requisiti professionali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

In particolare provvederà:

- ad affidare il coordinamento della progettazione al proprio direttore tecnico,
- alla nomina dell'assistente al RUP;
- alla nomina del Direttore dei Lavori, del Direttore operativo e dell'Ispettore di cantiere;
- alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (D.lgs.81/2008);
- alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.lgs.81/2008);
- alla predisposizione di quanto necessario all'acquisizione di pareri, permessi e autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori da parte degli Enti competenti e per l'appalto dell'opera e per l'esercizio degli impianti.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni a carico delle Province, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, ed a tutte le vigenti leggi nazionali e regionali in materia di opere pubbliche, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento designato dalla Regione Campania.

Art. 4
FUNZIONI SVOLTE DALLA REGIONE

Il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'adeguamento e/o la realizzazione degli impianti è di competenza della Regione Campania che curerà tutto il procedimento amministrativo, nonché la verifica preventiva della progettazione, la validazione e l'approvazione del progetto, il collaudo delle opere eseguite.

Rientra nelle competenze della Regione l'affidamento, con le procedure previste dal D.LGS 50/2016, dei lavori per l'adeguamento e/o realizzazione degli impianti.

Art. 5
PAGAMENTI

La Provincia autorizza sin da ora che i compensi dovuti dalla Regione per l'esecuzione, da parte della società provinciale, delle attività di cui all'art.3 siano corrisposti direttamente alle stesse società.

Gli oneri derivanti dal presente accordo per le attività di cui all'art.3 faranno carico al quadro economico dei singoli interventi, così come i costi di un'eventuale prestazione specialistica da affidarsi con adeguata motivazione ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, come disciplinato dall'art. 113 del D.Lgs.50/2016

Art. 6
RISORSE FINANZIARIE

La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal presente accordo per le attività di cui all'art.3 - riferite alla realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica - faranno carico al quadro economico dei singoli interventi finanziati con le risorse del POR FESR Campania 2014/2020 - Asse 6 - priorità d'investimento 6 Obiettivo Specifico 6.1 Azione 6.1.3.

La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal presente accordo per le attività di cui all'art.3 - riferite alla realizzazione del potenziamento degli impianti STIR - faranno carico al quadro economico dei singoli interventi finanziati con i fondi ancora disponibili della L. n.1/2011 assegnati alla Regione Campania e trasferiti, con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. del/2016, per l'importo € 60 ML alla Struttura di Missione.

Art. 7
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi per le attività di cui all'artt. 3 e 4, previsti nel quadro economico degli interventi ed in particolare fra le "somme a disposizione", verranno determinati, in misura non superiore al 2% sull'importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.50/2016.

Art. 8
DURATA, RINNOVO E RECESSO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile, agli stessi patti e condizioni, per un uguale periodo o per un periodo inferiore.

E' fatta salva la garanzia delle ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Art. 9
REFERENTI DELL'ACCORDO

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti saranno designati direttamente nell'Accordo:

Per la Regione il / la referente è il / la _____

Per la Città metropolitana di Napoli o la Provincia di è il / la _____

Per la Società provinciale il Direttore Tecnico ing _____

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà le altre con comunicazione scritta.

Art. 10
CLAUSOLA DI SEGRETEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Accordo.

Art. 11
COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Accordo anche presso i locali e i siti dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti si obbligano al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14
PROTOCOLLO D'AZIONE

Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al protocollo di azione vigilanza collaborativa sottoscritto in data 15/10/2015 tra la Regione Campania e l'ANAC al fine di rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento, di migliorare e accrescere le funzioni di committenza degli approvvigionamenti e di attuare un programma di legalità e trasparenza per tutte le articolazioni dell'Ente, soprattutto con riferimento a taluni settori di competenza particolarmente soggetti a rischio di corruzione.

Art. 15
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo le parti convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a quelle di diritto comune.

Art. 16
CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/90.

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 17
SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente Accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Napoli

Per la Regione Campania
Il.....

Per la Città Metropolitana di
Napoli/ Provincia di
Il.....

Per la società provinciale
L'Amministratore Unico